



Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

www.auge.it <><><>auge@auge.it <><><> Nuovo n. di fax 0543/579921

Associazione Riconosciuta e Legalizzata dall'Union Internationale des Huissiers de Justice - Paris.

STATUTO

Registrato Agenzia Entrate di Forlì il 10 marzo 2005, n. 1893 modello 3.
Codice Fiscale 92057820406

Articolo 1- Denominazione

E' costituita una Associazione regolata dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile, denominata: **Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa**, e che si identifica anche nella sigla: "**AUGE - ITALIA.**"

Articolo 2 - Sede

La sede sociale è presso il Presidente in carica.

Articolo 3- Durata

L'associazione costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Fondo comune

Il fondo comune dell'associazione costituito :

- dai versamenti delle quote di iscrizioni e di quelle associative annuali;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati.

Articolo 5- Scopi

L'attività della Associazione, che non si prefigge fini di lucro, si articola a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti grandi aree di intervento:

Tutelare il prestigio e gli interessi di tutti i soci.

Promuovere la liberalizzazione della professione dell'ufficiale giudiziario anche in Italia;

Elaborare progetti di legge da presentare in Parlamento anche su iniziativa popolare (50.000 firme).

Cooperare con altre categorie professionali, aventi carattere e finalità giuridiche simili in genere;

Promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale.

Organizzare convegni nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate e comunque connessa alle finalità della diffusione della cultura giuridica ed informatica, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione non ha carattere politico.

Articolo 6 – ammissione dei soci.

L'Associazione ha tre categorie di soci:

- a) **Soci fondatori.** Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'Associazione.
- b) **Soci ordinari.** Sono coloro che sottoscrivono la quota associativa annuale, compresi coloro che sono stati collocati a riposo o dimissionari.
- c) **Soci sostenitori.** Sono coloro che non sono ufficiali giudiziari ma che possono dare significativi contributi di idee ed esperienze all'Associazione.

Articolo 7 – doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello statuto, del regolamento di attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli organi competenti.
- b) Alla regolare corresponsione delle quote associative nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) Ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa.

Articolo 8 - diritti

Dalla qualifica di socio ordinario consegue il godimento delle iniziative dell'Associazione.

Articolo 9 – recesso

Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, con comunicazione scritta al Presidente dell'AUGE.

Articolo 10 - esclusione

Decade di diritto dalla qualifica di socio colui che non versi la quota associativa entro il termine dalla comunicazione di sollecito al pagamento.

Tale primo comma non si applicherà ai soci onorari.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio su delibera motivata del consiglio direttivo.

Articolo 11 - Organi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, e, i Segretari delle Sezioni locali.

Articolo 12 – Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto e si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ed in qualsiasi sede su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è comunicato con avviso pubblicato nel sito ufficiale dell'associazione o in altra forma deliberata dal consiglio direttivo

L'assemblea generale elegge, per la durata di 4 anni i membri del consiglio direttivo;

Ogni socio dispone di un voto. Sono ammesse deleghe conferite ad altro socio, purché in numero non superiore a tre

I soci possono esprimere il loro voto anche per posta o email. Sono validi i voti che pervengono al Consiglio Direttivo prima dell'apertura dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in unica convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 consiglieri

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere.

Se nel corso del quadriennio vengono meno uno o più membri del Consiglio provvede alla nomina il Presidente.

Il Consiglio Direttivo attua il programma dell'Associazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e delibera sull'ammissione dei nuovi soci. Delibera inappellabilmente a maggioranza sull'eventuale esclusione di soci per comportamenti contrari ai fini associativi.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri l'incarico di costituire, con la cooperazione di altri soci, dei gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi sociali.

In caso di parità di votazioni, al presidente o chi ne esercita le funzioni, viene assegnato il doppio voto.

Il Consiglio Direttivo validamente costituito con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione: in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno o è richiesto da almeno tre consiglieri.

Il Tesoriere cura la gestione dei fondi ed è delegato dal Presidente a compiere le necessarie operazioni bancarie.

Articolo 14
SCIoglimento

Lo scioglimento dell'AUGE è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 15
NORMA TRANSITORIA.

I soci fondatori dell'A.U.G.E. entro la data di prima convocazione dell'assemblea generale potranno modificare o integrare il presente statuto.
